

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3279 del 15/07/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO CONCESSIONE - COMUNE: ALTA VAL TIDONE (PC) e CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: NON ESCLUSIVO AD AREA VERDE - CONCESSIONARIO: BORGHI FAUSTO - SISTEB: PC05T0045/19RN02 - SINADOC 5450/19
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3387 del 14/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO CONCESSIONE –
COMUNE: ALTA VAL TIDONE (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE
TIDONE – USO: NON ESCLUSIVO AD AREA VERDE – CONCESSIONARIO:
BORGHI FAUSTO - SISTEB: PC05T0045/19RN02 – SINADOC 5450/19

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione

Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n° 10526 del 30/07/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po, con la quale è stata rinnovata al signor Sig. Fausto Borghi – c.f. : BRG FST 58S03 B025V – residente in Comune di Alta Val Tidone (PC), località Trevozzo, via Romagnosi n° 72, la concessione per occupazione per uso non esclusivo a passaggio pedonale e area verde di porzione di area demaniale di circa 2500 m², ubicata in sponda sinistra del Torrente Tidone, in loc. Lentino Comune di Alta Val Tidone (PC), identificata catastalmente al foglio 31, mapp. 297, 284, 274, 282 del NCT del Comune di Nibbiano V.T. e con validità fino al 27/03/2018;

VISTA la domanda, acquisita al protocollo ARPAE n° 21228 dell' 08/02/2019 con la quale il Sig. Fausto Borghi – c.f. : BRG FST 58S03 B025V - residente in Comune di Alta Val Tidone (PC), ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. il rinnovo della concessione di cui sopra;

VISTA inoltre la successiva nota di integrazione assunta al protocollo ARPAE n° 176537 del 15/11/2019 con la quale Sig. Fausto Borghi ha rinunciato ai mapp. 274 e 282 del foglio 31 del NCT del Comune di Alta val Tidone (PC) e specificato che il passaggio

pedonale su condotte autoportanti non è più necessario, ribadendo il costante impegno nel mantenere, a sua spese, il verde e il decoro di un area pubblica;

PRESO ATTO :

- delle pubblicazioni ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'estratto della domanda di concessione in oggetto avvenute in data 19/02/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 36 e in data 16/10/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 327, riguardo alle quali nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota acquisita al prot. ARPAE n° 60870 del 16/04/2019 con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

- del fatto che il Comune di Alta Val Tidone, al quale è stato chiesto, con nota prot. ARPAE n° 60870 del 21/02/2019, di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale, al riguardo non ha segnalato elementi ostativi;

DATO ATTO che il Richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 02/02/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza;

- in data 08/07/2020 l'importo di euro 100,00, a titolo di integrazione del deposito cauzionale di 150,00 €. già versato in data 02/02/2006 mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia-Romagna-Presidente Giunta Regionale", ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R.n° 7/2004 s.m.i.;

- in data 08/07/2020 euro 173,68 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante Bonifico Bancario intestato a Regione Emilia Romagna -Demanio Emilia Ovest;

- è in regola con il pagamento dei canoni pregressi;

DATO ALTRESI' ATTO che l'interessato, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 99277 del 10/07/2020, ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 08/07/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di concedere ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., al Sig. Fausto Borghi – c.f. : BRG FST 58S03 B025V – residente in Comune di Alta Val Tidone (PC), località Trevozzo, via Romagnosi n° 72 il rinnovo della concessione per occupazione di porzione di area demaniale ubicata in sponda destra del Torrente Tidone in località Lentino del Comune di Alta Val Tidone ed identificata catastalmente al Fg n.° 31 fronte Mapp. 297 e 284 NCT del Comune di Alta Val Tidone per uso non esclusivo ad area a verde, secondo gli elaborati tecnici/planimetria catastale agli atti;

b) di stabilire che la concessione ha validità di anni 6 (sei) a partire dal 27/03/2018;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

e) di stabilire che:

- il canone annuo è determinato in euro 173,68;

- l'importo del canone è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE NOTO CHE:

1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art 133, comma 1, lettera b) del D L gs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controverse indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore del Sig. Fausto Borghi – c.f. : BRG FST 58S03 B025V – residente in Comune di Alta Val Tidone (PC) località Trevozzo, via Romagnosi n°72, ai sensi della L. R. n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i.. cod. proc. PC05T0045/19RN02.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale, posta in fronte ai mapp. 297 e 284 F. 31 del N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone Sezione di Pecorara, ubicata in sponda sinistra del torrente Tidone, in località Lentino del Comune di Alta Val Tidone (PC), con uso, non esclusivo, ad area verde (sup. 2.171 m²) come da planimetria allegata. L'utilizzo del bene dovrà essere esclusivamente quello indicato nell'atto di concessione.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata di 6 (sei) anni a decorrere dal 27/03/2018. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: a destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub concessione a terzi ; mancato pagamento di due annualità di canone.

L'amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art 4 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 5 - Canone, cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € 173,68 per il 2020 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo

effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, ammonta a complessivi € **250,00**;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 6 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 7 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente;

2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;

- 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- 4) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;-la conservazione dei beni concessi; -la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.
- 7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. N° 7/2004.
- 8) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 8 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. Il Concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.
2. L'autorità idraulica si riserva la facoltà di chiedere in ogni momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
3. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.
4. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. Il concessionario è responsabile della custodia dell'area in concessione.
5. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del

provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.



**DISCIPLINARE FIRMATO PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE IN
DATA 08/07/2020 DAL SIG. FAUSTO BORGHI – (c.f. BRG FST 58S03 B025V)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.